

REGIONE PIEMONTE

Torino, 04 GEN. 2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 18-5341
In data 26/2/2007 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del
Comune di Roasenda.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R.
5.12.1977 n° 56 e s.m.i.

Cartografia

Tav. 6a – Tav. 7

- inserire lungo il reticolo idrografico minore una fascia di 10 mt. per ciascun lato da ascrivere alla classe II per i cavi irrigui minori ed alla classe III per quelli demaniali.

Attività commerciali

- stralciare nel testo delle N.T.A le disposizioni relative al commercio.

N.T.A.

Art. 10

- correggere i riferimenti "SUE1, SUE2 e SUE3" con "SUE n. 2, SUE n. 3a, SUE n. 3b e SUE n.5".
- sostituire all'ultimo comma della scheda n. 1 la dizione "L.R. 52/2000" con "L.R. 40/1998"

Art. 10bis

- aggiungere all'inizio del secondo comma della voce Zona A2 la precisazione: "Nelle aree di pertinenza degli edifici A2..."
- aggiungere all'inizio del secondo comma della voce Zona A3 la precisazione: "Nelle aree di pertinenza degli edifici A3..."

Art. 14

- sostituire il testo del punto 5 – lettera e) con il seguente:

e) Aree inedificabili ed aree ad edificabilità controllata in funzione di salvaguardia dell'assetto idrogeologico

La "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" rappresenta la sintesi di tutti i dati di terreno e di ricerca, raccogliendo in un unico elaborato cartografico il riepilogo delle problematiche connesse alla pericolosità morfo-idrogeologica e la conseguente propensione urbanistica delle diverse porzioni di territorio.

Tale carta individua varie aree, distinte in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, ciascuna riferita a livelli di pericolosità omogenei o comunque compresi in un intervallo specifico, talvolta definiti da differenti tipologie dissestive

Classe I:

Porzioni di territorio dove, le condizioni di pericolosità geologica e geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Tali aree non sono, comunque, esenti dalle verifiche necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, ottemperando a quanto prescritto dal D.M. 11/03/88 ed adottando le eventuali soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni.

Si ribadisce, tuttavia, che qualsiasi intervento in questi ambiti non dovrà in alcun modo determinare effetti negativi sulle aree limitrofe, né costituire vincolo per la propensione degli stessi all'edificazione.

Classe II:

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

In questa classe vengono inserite porzioni di territorio edificate o inedificate racchiuse fra aste di canali artificiali talora rinaturalizzati (andamento meandriforme), in cui la scarsa manutenzione può favorire esigui allagamenti.

L'edificazione in queste zone risulta condizionata dalla esecuzione di indagini di carattere idrogeologico e geologico-tecnico, atte a verificare la compatibilità degli interventi in progetto con gli specifici assetti geologici e idrogeologici locali.

In particolare, le indagini dovranno essere mirate alla verifica della eventuale interferenza della nuova struttura sui corsi d'acqua, nonché al controllo della stabilità degli eventuali scavi sull'insieme struttura-terreno.

I risultati di dette indagini dovranno essere esposti in una "Relazione idrogeologica e geologico-tecnica", che costituirà parte integrante degli atti progettuali e sarà firmata da professionisti abilitati.

Il rispetto delle norme di cui sopra può consentire nelle aree incluse in questa classe la realizzazione di tutti i tipi di intervento, ribadendo, tuttavia, che essi non dovranno in alcun modo produrre ripercussioni negative sulla aree limitrofe, né costituire vincolo per la propensione alla edificabilità.

Classe III:

Porzioni di territorio ubicato all'interno di scarpate fluviali nelle quali gli elementi di pericolosità idrogeologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Negli ambiti di territorio in esame si differenziano due sottoclassi:

Classe IIIa: Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree delimitate da scarpate fluviali ed alluvionabili da acque di esondazione).

L'attribuzione di alcuni settori del territorio comunale a questa sottoclasse è appunto motivata dal fatto che essi risultano delimitati da scarpate con all'interno un corso d'acqua pertanto la loro particolare situazione morfologica determina una condizione di potenziale esondabilità.

In tali aree, in mancanza di adeguati studi idraulici ogni intervento dovrà sempre essere subordinato a quanto prescritto dall' Art. 29 delle normative del P.A.I..

Solo a seguito di uno studio idraulico di dettaglio sarà possibile ridefinire la pericolosità dell'area e di conseguenza ridefinire le attività consentite facendo in questo caso specifico riferimento a quanto riportato dall'art. 30 delle Normative del P.A.I. che perseguono l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.

In questo caso le attività vietate e consentite sono:

vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;*
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al citato art. 29, comma 3, let. L) delle norme del PAI;*
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*

consentiti (oltre agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 29 delle norme del PAI):

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti del art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti dell' art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Con specifico riferimento alle attività agricole ricadenti in questa sottoclasse, gli interventi di modifica del territorio dovranno essere supportati da specifici studi idraulici che definiscano la pericolosità di eventuali inondazioni. Nel caso questi studi mettessero in luce una modesta pericolosità in tali aree potranno essere effettuati interventi, così come già previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I. per le attività agricole di pianura, ubicate in Fascia B - "si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino, in senso stretto, edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Si esclude, in ogni caso, la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi e in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti. I suddetti edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità dovrà essere verificata ed accertata inoltre da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, anche da indagini geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 11.03.88".

Classe IIIb: Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità idrogeologica e di rischio sono tali da imporre, in ogni caso, interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. L'estensione di questa sottoclasse anche ad una porzione del centro abitato è legato al fatto che essa è stata alluvionata nel 1968 ed esiste la possibilità di ripetibilità in quanto le infrastrutture (ponte della ferrovia) che hanno provocato l'evento non hanno subito modifiche. Inoltre lo studio idraulico eseguito in questa porzione di territorio ha evidenziato che essa potrebbe essere interessata da alluvionamenti con ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Pertanto per le aree inserite in Classe IIIb, le opere di riassetto e di protezione dovranno risultare in sintonia con quanto indicato dalle Norme di Attuazione del P.A.I. all'art. 30 comma 3b, oltreché autorizzate dall'autorità idraulica competente.

Sulle strutture esistenti saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, comunque nel rispetto delle limitazioni fissate dall'articolo 9 delle Norme del PAI per le aree Ee ed Eb.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti."

Art. 16

- aggiungere al punto a) la seguente prescrizione: "Lungo il torrente Marchiazza è prevista una fascia di rispetto definita ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i., pari a 100 metri per ciascun lato."

Il Responsabile
del Settore Territoriale
Ing. Maurello NEGRO

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
Arch. Maria Rita BIANCO